

STATUTO DELLA
"INFORMATICA TRENTINA S.p.A."

Art. 1

(Denominazione)

E' costituita una Società per Azioni con la denominazione
"INFORMATICA TRENTINA S.p.A"

Art. 2

(Sede)

La Società ha sede legale in Trento - via Giuseppe Gilli, n. 2. Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire filiali, agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero.

Art. 3

(Durata)

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente nelle forma di legge.

Art. 4

(Oggetto sociale)

La Società ha per oggetto l'attività industriale inerente a:

A) gestione del Sistema informativo Elettronico Provinciale e progettazione, sviluppo e realizzazione di altri interventi affidati dalla Provincia Autonoma di Trento ai sensi della, L.P. 6 maggio 1980, nr. 10 e L.P. 30 gennaio 1992, nr. 6;

B) progettazione, messa in opera e gestione operativa di altri sistemi informativi anche per soggetti diversi da quelli di cui all'art. 1 della stessa Legge Provinciale, nonché razionalizzazione di sistemi già in esercizio;

C) produzione di sistemi operativi, procedure e programmi elettronici sia di base che applicativi;

D) progettazione, messa in opera e gestione operativa di strutture logistiche attrezzate, impianti speciali, apparecchiature elettroniche e di quant'altro necessario per la realizzazione e il funzionamento di impianti informatici;

E) manutenzione di sistemi informativi ivi inclusa la effettuazione di controllo e diagnostiche di efficienza;

F) riattivazione di sistemi sia per quanto attiene le procedure che le apparecchiature;

G) realizzazione, sperimentazione e vendita di prodotti e servizi informatici ed ogni altra attività inerente la produzione di software per il mercato, in esse inclusa la formazione del personale richiesta da dette attività;

H) attività di consulenza organizzativa e informatica indirizzata all'ottimizzazione delle risorse tecnologiche ed umane;

I) attività di realizzazione, sviluppo e commercializzazione di prodotti telematici e di telecomunicazione.

Per il conseguimento dello scopo sociale, la Società potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, comunque connesse all'oggetto sociale, compreso il rilascio di fidejussioni e

di garanzie reali, l'acquisizione, cessione e sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni ed in genere ogni operazione riconosciuta a tal fine necessaria.

Art. 5

(Priorità dei programmi)

Nello svolgimento delle attività previste dall'oggetto sociale, la Società riserva la priorità ai programmi richiesti dalla Provincia Autonoma di Trento per le esigenze della medesima e degli altri enti di cui al terzo comma dell'art. 1 della stessa Legge Provinciale nr. 10.

Art. 6

(Capitale)

Il Capitale sociale è di euro 3.100.000 (tremilionicentomila) suddiviso in n. 20.000 (ventimila) azioni del valore nominale di euro 155 (centocinquantacinque) ciascuna.

Art. 7

(Azioni)

Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Esse non possono venire cedute o vincolate a terzi senza consenso del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancata autorizzazione della cessione o del vincolo delle azioni in favore di terzi, il Consiglio di Amministrazione promuove il collocamento delle stesse tra i Soci.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

La qualità di azionista importa adesione all'atto costitutivo ed al presente statuto.

Art. 8

(Liberazione delle azioni)

I versamenti delle azioni sottoscritte dovranno essere effettuati nei modi e nei termini stabiliti legalmente dal Consiglio di amministrazione.

Art. 9

(Assemblea)

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.

Esse possono essere convocate anche fuori della sede sociale, purchè in territorio provinciale.

L'Assemblea Ordinaria annuale deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze la richiedano, l'assemblea potrà essere convocata entro il termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 10

(Convocazione Assemblea)

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nello stesso avviso può indicarsi altro giorno per la eventuale seconda convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

Sono tuttavia valide le Assemblee non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti i Consiglieri ed i Sindaci in carica.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione ed impedire ogni decisione sugli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 11

(Intervento in Assemblea)

L'intervento all'Assemblea è regolato dalle disposizioni di legge in vigore.

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da loro mandatari muniti di semplice delega scritta.

La rappresentanza non può essere conferita agli Amministratori, ai Sindaci o ai dipendenti della Società.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea.

Art. 12

(Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ove nominato, ovvero dal Consigliere più anziano di età.

In mancanza l'Assemblea elegge tra i presenti il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario anche non socio e se del caso, due scrutatori tra i soci; quando il verbale è redatto da un Notaio, questi funge anche da Segretario.

Art. 13

(Deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria)

In prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che in proprio o per delega rappresentino almeno due terzi del capitale sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Art. 14

(Deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria)

Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono prese con il voto favorevole di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno due terzi del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 15

(Consiglio di Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione

composto da un minimo di cinque fino ad un massimo di nove membri.

La Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 2458 C.C., provvede direttamente alla nomina dei Consiglieri in rappresentanza della Provincia Autonoma di Trento nel numero spettante in relazione alla quota azionaria posseduta.

I restanti Consiglieri vengono nominati dall'Assemblea.

Il Consiglio può eleggere tra i suoi membri un Vicepresidente. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi consecutivi e possono essere confermati. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri nominati ai sensi del secondo comma, la Giunta Provinciale provvede alla loro sostituzione. I nuovi Consiglieri rimangono in carica per il periodo che sarebbe spettato ai Consiglieri da loro sostituiti.

Se vengono a mancare uno o più Consiglieri nominati ai sensi del terzo comma, si provvede ai sensi dell'art. 2386 C.C.

Il Consiglio provvede altresì a nominare un Segretario che può non essere membro del Consiglio medesimo.

Alle sedute del Consiglio interviene il Direttore generale, senza diritto di voto.

Art. 16

(Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, salvo le limitazioni che risultano dalla legge o dallo statuto.

Art. 17

(Convocazione del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione, con l'indicazione delle materie da trattare e del luogo fisico dell'adunanza o dei luoghi audio/video collegati a cura della Società, è fatta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ove nominato, dall'Amministratore Delegato o dal Consigliere più anziano di età, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con trasmissione via telefax spedita a ciascun Consigliere ed a ciascun componente del Collegio Sindacale almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza, ovvero via e-mail; in quest'ultimo caso presso la casella di posta elettronica fornita alla Società dai singoli interessati almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

In caso di urgenza, il Consiglio potrà essere convocato con telegramma o con trasmissione via telefax, almeno tre giorni

prima della data fissata per l'adunanza, ovvero via e-mail, presso la casella di posta elettronica fornita dai singoli interessati e da inviare almeno due giorni prima a ciascun Consigliere ed a ciascun componente del Collegio Sindacale.

Le convocazioni via e-mail sono valide purché ci sia la prova documentale dell'avvenuta spedizione della posta elettronica.

Art. 18

(Validità delle deliberazioni del Consiglio)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; con la locuzione "presenza" si intende non solo la classica coesistenza fisica dei Consiglieri e dei Sindaci in un unico ambiente, ma anche il contemporaneo collegamento di costoro, a cura della Società, a mezzo di "videoconferenza" o comunque attraverso l'utilizzo di sistemi e supporti informatici audio/video tali che assicurino la partecipazione di tutti gli interessati dislocati in più luoghi, contigui o distanti, rispettando il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento, e che assicurino a tutti gli interessati la possibilità di prendere la parola e di intervenire alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno in assoluta democraticità.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta e trascritte su apposito libro tenuto a norma di legge, in caso di riunione in "videoconferenza" il Presidente legge ai Consiglieri ed ai Sindaci collegati il testo del verbale redatto. Si precisa che in tale ultimo caso il Presidente o che ne fa le veci, il Segretario o il notaio, se richiesto, dovranno essere fisicamente coesistenti in un unico ambiente.

Dei verbali possono essere rilasciate copie ed estratti.

Art. 19

(Compensi agli Amministratori)

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione è dovuto un gettone di presenza oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

L'Assemblea determina l'ammontare di tale gettone, nonché il compenso da corrispondersi al Presidente ed al Vicepresidente, ove nominato.

Art. 20

(Delega delle attribuzioni consiliari)

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni e poteri, con l'esclusione della nomina del Direttore generale, a singoli Amministratori, al Direttore generale, nonché ad un Comitato Esecutivo composto da tre Consiglieri di Amministrazione. Alle sedute del Comitato

Esecutivo interviene il Direttore generale senza diritto di voto. Il tutto fermo il disposto dell'ultima parte dell'art. 2381 C.C.

Il consiglio può nominare un Amministratore Delegato determinandone attribuzione e poteri.

Il Consiglio può nominare una o più Procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Art. 21

(Il Presidente)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della società.

Il Presidente esercita le attribuzioni determinategli dalla Legge e dal presente Statuto, nonché tutte le attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente il potere di rappresentanza e di firma spetta al Vicepresidente, ove nominato, ovvero al Consigliere più anziano di età. Il potere di rappresentanza e di firma può essere conferito dal Consiglio amministrazione per determinati atti o categorie di atti a dirigenti ed a funzionari.

Art. 22

(Il Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

La Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 2458 e 2460 C.C. provvede direttamente alla nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti in rappresentanza della Provincia Autonoma di Trento nel numero spettante in relazione alla quota azionaria posseduta e, in questo ambito, alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

I restanti Sindaci effettivi e supplenti vengono nominati dall'Assemblea.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi consecutivi e possono essere confermati.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare uno tra i Sindaci nominati ai sensi del secondo comma subentra il supplente nominato ai sensi del medesimo comma. La Giunta Provinciale provvede quindi alla nomina di un nuovo supplente. Se si tratta di altro sindaco subentra il supplente nominato ai sensi del terzo comma. L'Assemblea provvede quindi alla nomina di un nuovo supplente.

Se con i Sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, alla sostituzione dei sindaci nominati ai sensi del secondo comma provvede direttamente la Giunta Provinciale. Per i rimanenti Sindaci si provvede ai sensi dell'art. 2401, ultimo comma del C.C.

I nuovi Sindaci rimangono in carica per il periodo che sarebbe spettato a quelli sostituiti.

Art. 23

(Compensi al Collegio Sindacale)

Il compenso da corrispondere ai Sindaci effettivi oltre al rimborso delle spese per l'esercizio delle loro funzioni, è determinato dall'Assemblea, la quale determina altresì l'ammontare del gettone di presenza loro spettante.

Art. 24

(Esercizio sociale e bilancio)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio sociale nei modi e nei termini di legge, da sottoporre all'Assemblea. Entro trenta giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea il bilancio, corredato da un consuntivo di cassa, è presentato al Presidente della Giunta Provinciale, assieme al verbale di approvazione ed alle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Art. 25

(Ripartizione degli utili)

Gli utili dell'esercizio verranno ripartiti nel seguente modo:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale;
- almeno il 25% (venticinque per cento) alla riserva straordinaria;
- il residuo agli azionisti nella misura e con le modalità che saranno determinate all'Assemblea.

Art. 26

(Collaborazione di personale esterno)

In attuazione dell'art. 8 della Legge Provinciale 6 maggio 1980 nr. 10, per le attività poste in essere nell'interesse della Provincia Autonoma di Trento la Società ha facoltà di prevedere forme di collaborazione da parte di personale provinciale.

Art. 27

(Scioglimento e liquidazione)

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri.

Art. 28

(Norma di rinvio)

Per tutto quanto non è disposto nel presente statuto, si applicano le disposizioni di legge, che disciplinano la materia.

